

ORIGINALE



D.G. 37
2019
Delibera
di giunta

COMUNE DI PUTIGNANO

- Area Metropolitana di Bari -

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE E PER LA
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
DELL'ACQUEDOTTO
COMUNALE RURALE**

INDICE:

Art.1	Ente gestore	Pag.3
Art.2	Forniture delle acque	Pag.3
Art.3	Tipologia delle forniture - Quantitativo minimo garantito - Tariffe	Pag.3
Art.4	Modalità di richiesta delle forniture	Pag.4
Art.5	Atto di concessione - Cauzione	Pag.4
Art.6	Durata della concessione	Pag.5
Art.7	Istanza di concessione	Pag.5
Art.8	Cambiamento intestazione contratto - Voltura-Fallimento del titolare	Pag.6
Art.9	Sospensione e revoca della concessione	Pag.7
Art.10	Distribuzione dell'acqua	Pag.7
Art.11	Presa d'acqua	Pag.8
Art.12	Installazione delle condutture	Pag.8
Art.13	Apparecchi di misura	Pag.8
Art.14	Posizionamento e custodia degli apparecchi di misura	Pag.9
Art.15	Verbale di posa	Pag.9
Art.16	Lettura dei misuratori	Pag.9
Art.17	Irregolarità di funzionamento del misuratore	Pag.10
Art.18	Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente	Pag.10
Art.19	Pagamenti - Rimborsi - Ritardo - Mora	Pag.10
Art.20	Divieti - Responsabilità - Sanzioni - Infrazioni	Pag.11
Art.21	Comunicazioni e reclami	Pag.11
Art.22	Domicilio	Pag.12
Art.23	Efficacia atti precedenti	Pag.12
Art.24	Obbligatorietà	Pag.12
Art.25	Controversie	Pag.12
Art.26	Disposizioni finali	Pag.12



Art.1 - Ente gestore

Il Comune detiene la gestione diretta del servizio di distribuzione dell'acqua potabile nelle zone servite dalla rete di proprietà comunale, disciplinandolo con le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Ai fini giuridici l'erogazione dell'acqua avviene mediante atto di concessione, in base alla normativa vigente sulla assunzione diretta dei pubblici servizi.

Tutti i tronchi, le tubazioni della rete di distribuzione, i misuratori dell'acqua e i contatori sono di proprietà comunale.

La riscossione delle tariffe può avvenire mediante Concessionario esterno abilitato.

Art.2 - Forniture delle acque

Le acque sono fornite dall'Acquedotto Pugliese, tramite 3 (tre) punti di presa sul canale principale con relativi serbatoi pensili per la distribuzione.

Condotte di distribuzione:

da ogni serbatoio pensile si diramano a tutt'oggi diverse condotte di distribuzione lungo le seguenti strade delle zone rurali:

1. S. MICHELE PICCOLO: comprende le Strade Comunali Monte Tinelli, Pentimelle, Mastricale, Pizzitelli, Bosco II e Zona Pin Pen;
2. BARSENTO: comprende le Strade Comunali Sovero, Angelini, Quattrocchi, Chiancarosa, San Biagio, Pozzo Serralto I° e II°, San Giorgio, Elce e Viale Cristoforo Colombo;
3. MONTEROSSO: comprende le Strade Comunali Monte Rosso, Pezza Procaccia, Marchione, Rosario e Masciale.

Art.3 - Tipologia delle forniture - Quantitativo minimo garantito - Tariffe

Le forniture si distinguono in:

- categoria a): concessioni ordinarie per uso potabile;
- categoria b): concessioni speciali per uso industriale, artigianale e zootecnico.

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero, misurata a contatore.

Il quantitativo minimo garantito, le tariffe e tutti i costi relativi ai servizi forniti saranno fissati con delibera di Giunta Comunale.

Art.4 - Modalità di richiesta delle forniture

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate. Potranno, però, essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di condotta, purché i richiedenti sostengano la spesa per la realizzazione della regolare condotta occorrente.

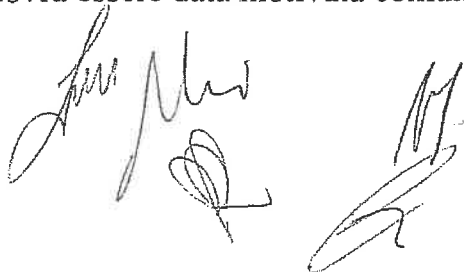
Art.5 - Atto di concessione - Cauzione

L'erogazione avverrà mediante la stipula, tra il Comune e il richiedente, di apposito atto di concessione le cui spese sono a totale carico del richiedente stesso. Prima della stipula della concessione, il richiedente dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria Comunale delle somme richieste dall'Amministrazione per spese contrattuali, nonché di un importo fisso quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi. Tale somma sarà restituita all'atto della risoluzione del contratto dopo che l'utente avrà regolarizzato la sua posizione con l'amministrazione o conguagliata con l'ultima fornitura.

Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti (Dirigente di Area, in qualità di rappresentante del Comune, e utente/concessionario) e sarà registrato nell'apposito Registro delle concessioni dell'acquedotto comunale con numerazione progressiva per anno su supporto magnetico e/o cartaceo.

Copia di tutti gli atti relativi alle concessioni, alle contabilità, ai consumi e alle morosità relativi agli ultimi 5 (cinque) anni, saranno depositati presso i competenti uffici comunali.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, la pratica è archiviata e all'interessato dovrà essere data motivata comunicazione di tale diniego entro 60 (sessanta) giorni.



Art.6 - Durata della concessione

Ogni concessione è revocabile da parte del Comune in qualunque momento, per motivi d'interesse pubblico, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, ma senza pagamento di indennizzi di sorta.

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) e alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno.

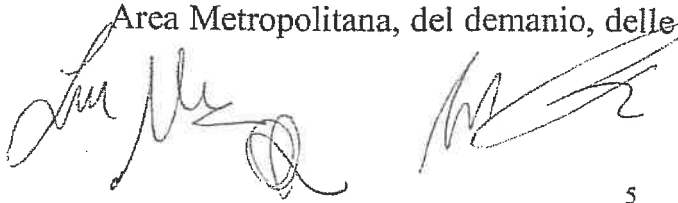
L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti i sigilli di blocco. L'apposizione dei sigilli dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale recante le letture del contatore. Gli utenti che intendano recedere dalla concessione devono darne comunicazione tramite: raccomandata AR; PEC-protocollo o deposito presso l'ufficio del protocollo del Comune.

Il recedente dovrà comunque corrispondere l'importo del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura con sigillo del misuratore. L'utente sarà tenuto, in ogni caso, al pagamento dell'intera quota fissa prevista per tutto l'anno solare in base all'uso dichiarato nel contratto di fornitura.

Art.7 - Istanza di concessione

Chiunque desideri ottenere una concessione di acqua dovrà far pervenire al Comune istanza scritta, su moduli predisposti dal Comune, nella quale dovrà dichiarare:

- a) Cognome, nome, codice fiscale o partita IVA, data e luogo di nascita, residenza, recapito per l'invio di eventuali comunicazioni;
- b) qualifica del richiedente;
- c) l'uso e la categoria per la quale la concessione è richiesta;
- d) l'ubicazione dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta;
- e) gli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, o eventuali estremi dell'istanza di concessione in sanatoria;
- f) eventuali autorizzazioni per l'attraversamento di strade e pertinenze ANAS, Area Metropolitana, del demanio, delle Ferrovie, come pure la concessione per



l'occupazione del suolo e/o del sottosuolo. Copie di tali autorizzazioni/concessioni debbono essere allegate alla domanda;

- g) di aver preso conoscenza del presente Regolamento e di assoggettarsi allo stesso.

Per quanto riguarda la materia dell'autocertificazione il Comune attua la normativa vigente.

È riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione e di stabilire altre condizioni non contenute nel presente regolamento, ove siano consigliate da considerazioni di pubblico interesse. L'utente non può cedere ad altri, neppure in parte, l'acqua ad esso concessa.

Art.8 - Cambiamento intestazione contratto - Voltura - Fallimento del titolare

Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto è intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto. Il trasferimento di proprietà dell'immobile servito sia per atto tra vivi quanto in comodato o in via successoria dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune affinché possa provvedere alle eventuali volture e/o autorizzare nuove concessioni.

La domanda di voltura o subentro va presentata in carta libera.

L'utente originario è tenuto, in ogni caso, al pagamento dell'intero canone annuo nonché dei consumi registrati fino al perfezionamento del nuovo contratto di subentro. Il subentrante, ai fini economici, inizia a pagare i consumi dal primo giorno del mese relativo alla voltura. In caso di trasferimento di titolarità "mortis causa" dell'utente il cambiamento dell'intestazione del contratto sarà, previa comunicazione, eseguito d'ufficio e senza oneri a carico delle persone conviventi appartenenti allo stesso nucleo familiare. Negli altri casi, tutte le spese contrattuali sono a carico dell'utente subentrante. In caso di subentro tra persone conviventi appartenenti al medesimo nucleo familiare l'importo del canone annuo dovuto nonché i consumi effettuati fino alla data del subentro verranno fatturati al nuovo utente subentrante.

In qualsiasi caso, per il perfezionamento dell'atto è necessaria la sottoscrizione del

nuovo contratto da parte del subentrante che potrà avvenire o per atto di delega o, in caso di impedimento, su richiesta scritta, anche a domicilio dell'utente tramite un operatore comunale.

In caso di fallimento del titolare, la concessione resta sospesa con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nella concessione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi. Il curatore che subentri dovrà preventivamente pagare al Comune quanto dovuto dal fallito. Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare (scioglimento del contratto per inadempienza).

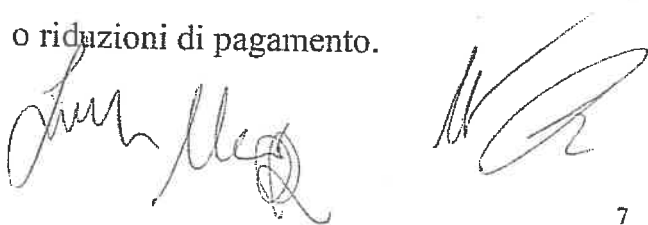
Art.9 - Sospensione e revoca della concessione

Il Comune, qualora l'utente non abbia provveduto entro i termini prescritti al pagamento del canone e del relativo ammontare per i consumi effettuati o utilizzi impropriamente l'acqua fornitagli provvederà alla sospensione della erogazione dell'acqua. Qualora tale sospensione per morosità si protragga per oltre 60 (sessanta) giorni il Comune, entro i successivi sessanta giorni, previo avviso scritto notificato, provvede alla revoca della concessione mediante ritiro dell'apparecchio di misurazione e sigillatura della presa. Resta salvo il diritto del Comune per il recupero dell'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti per canoni arretrati e per risarcimento di eventuali danni.

Art.10 - Distribuzione dell'acqua

L'acqua sarà distribuita a seconda delle disponibilità nelle ore della giornata stabilite dal Comune.

In caso d'interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. In questo caso, come pure in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti non potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.



Art.11 - Presa d'acqua

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione idrica principale.

Art.12 - Installazione delle condutture

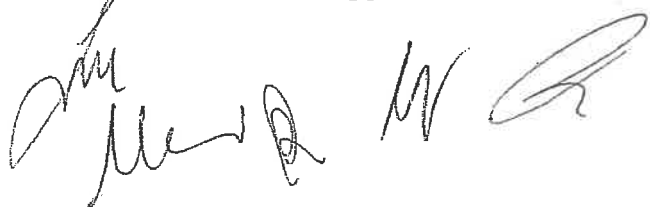
L'utente, previa autorizzazione e controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale, farà eseguire a sue spese, da personale specializzato o da impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio per la categoria impiantistica, i lavori per la condotta dell'acqua dalla rete stradale fino all'apparecchio misuratore. Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni tecniche, che riterrà necessarie, per la collocazione delle tubazioni e di eventuali diramazioni. In ogni caso il concessionario resta sempre responsabile verso i terzi dei danni che può arrecare per il collocamento ed esercizio della condotta privata, ed è tenuto ad eseguire le riparazioni che il Comune ritenga necessarie.

Art.13 - Apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura con relative piombature saranno forniti dal Comune o dal Concessionario alla riscossione e collocati da personale autorizzato, e rimangono di proprietà del Comune. Il Comune ne assicura la manutenzione, verso il pagamento di un corrispettivo e si riserva in ogni momento la facoltà di sostituirli, previa comunicazione all'utente. L'utente è responsabile di qualunque manomissione, guasto, furto, rottura del sigillo apposto al contatore e danneggiamento della tubazione ricadente nella sua proprietà.

Nel caso di guasti o danni, l'utente ha l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Comune.

Le disposizioni del presente articolo, per i vecchi utenti, avranno valore dal momento della sostituzione dell'apparecchio di misura.



Art.14 - Posizionamento e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono collocati, come da indicazione dell'Ufficio Tecnico, in una nicchia di facile accesso agli operatori incaricati dal Comune, con sportello di protezione munito di serratura a chiave universale da collocarsi, a cura e spese dell'utente, nel muro perimetrale. Tale obbligo vige anche nei complessi condominiali e residenziali che devono dotarsi di un contatore generale. L'utente ha l'obbligo di mantenere pulite, sgombre e in buono stato di conservazione le nicchie dei misuratori e deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare eventuali danni da gelo. Gli apparecchi di misura non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente a mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato.

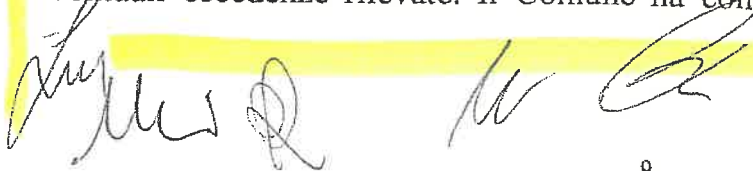
Tutti gli apparecchi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato a cura del Comune.

Art.15 - Verbale di posa

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, nel quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, il numero di matricola e l'eventuale consumo pregresso registrato dall'apparecchio, sottoscritto dal personale autorizzato e controfirmato dall'utente.

Art.16 - Lettura dei misuratori

La lettura degli apparecchi viene eseguita annualmente. Qualora per responsabilità dell'utente non sia possibile eseguire la lettura periodica del misuratore entro 30 (trenta) giorni successivi alla notifica dell'avviso, viene disposta la chiusura della presa dell'impianto che potrà essere riaperta soltanto dopo aver effettuata la necessaria lettura, e previo pagamento dei diritti dell'intervento da stabilire con atto del Dirigente. I consumi rilevati al momento della lettura stessa saranno contabilizzati come se accertati nell'anno in cui è effettuata la lettura anche con riferimento alle eventuali eccedenze rilevate. Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire,



quando lo ritenga opportuno, delle letture supplementari.

Art.17 - Irregolarità di funzionamento del misuratore

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore o arresto dello stesso, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio, e sino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente e, in assenza di rilevazione, in base alla media dei consumi dei tre periodi precedenti o susseguenti a quello di dubbio funzionamento. Quando sia accertata manomissione, ferme restando le sanzioni previste per legge, il consumo è determinato insindacabilmente dal Comune ed è pari a 3 (tre) volte il quantitativo minimo garantito.

Art.18 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta e su cauzione, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, il Comune dispone il rimborso delle somme erroneamente versate, limitatamente al periodo relativo all'ultima lettura.

Art.19 - Pagamenti - Rimborsi - Ritardo - Mora

L'Ufficio competente provvederà annualmente a registrare i consumi di ogni utente e ad emettere relativa fattura.

In caso di ritardo di pagamento oltre la scadenza indicata in bolletta è dovuto un interesse di mora nella misura che verrà stabilita con delibera di Giunta Comunale.

Per la sospensione e revoca della concessione dovuta a morosità si applica l'art.9 del presente Regolamento.

La sospensione della provvista di acqua non esonera parte del pagamento della rata dovuta o di quelle successive fino all'estinzione degli obblighi assunti con il contratto di concessione.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

L'utente che segnali formalmente e tempestivamente un'errata fatturazione non può sospendere i pagamenti in attesa dei relativi accertamenti da parte dell'Ufficio competente che dovranno concludersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. In caso di fondatezza il predetto Ufficio avrà cura di rettificare la fattura con una nuova emissione da recapitare all'utente e dando contemporanea comunicazione di rettifica all'Ufficio di Ragioneria o al Concessionario della riscossione.

Qualora l'utente sia destinatario di rimborsi per somme indebitamente versate, da parte dell'Amministrazione sono dovuti gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.

Considerata l'anti economicità dell'operazione, gli importi relativi a consumi inferiori a €5,00 non verranno iscritti a ruolo e non si farà luogo a bollettazione. Gli stessi importi verranno riportati a conguaglio nella successiva bolletta. Parimenti non si darà luogo a rimborso per somme di importo irrisorio fino a €5,00 e verranno conguagliati nella prima fatturazione utile.

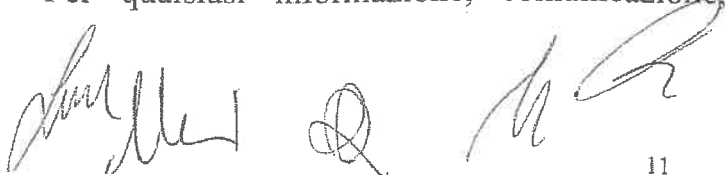
Art.20 - Divieti - Responsabilità - Sanzioni - Infrazioni

È proibito agli utenti collegare al proprio impianto una presa o una diramazione a favore di terzi. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune. Tutte le infrazioni rilevate saranno indirizzate all'Ufficio competente che curerà il relativo procedimento ed assumerà i provvedimenti finali in materia.

I dipendenti del Comune o terzi incaricati sono muniti di apposito contrassegno di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

Art.21 - Comunicazioni e reclami

Per qualsiasi informazione, comunicazione, domanda, reclamo, l'utente deve



rivolgersi direttamente all'ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) a ciò preposto anche per il successivo inoltro agli Uffici competenti.

L'esito degli accertamenti compiuti ed anche i tempi entro i quali si provvederà a rimuovere l'irregolarità riscontrata saranno comunicati a mezzo notifica.

Art.22 - Domicilio

Il domicilio dell'utente resta stabilito nel luogo indicato in sede di stipula della concessione.

Art.23 - Efficacia atti precedenti

Tutti gli atti anteriori al presente Regolamento conservano efficacia, salvo assoggettamento all'ultimo comma dell'art.13.

Art.24 - Obbligatorietà

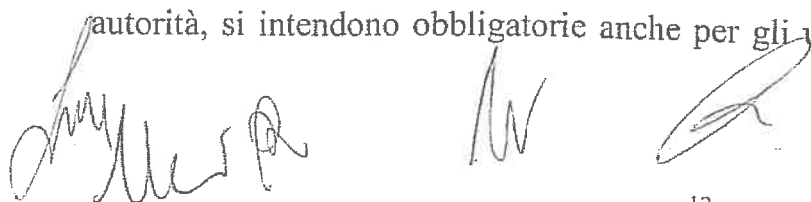
Il presente Regolamento è valido per tutti gli utenti i quali, a richiesta, potranno averne visione o copia con le modalità previste dalla vigente normativa. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni concessione di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Art.25 - Controversie

Ai sensi della legge L. 1034 del 6/12/71 spetta ai TAR la giurisdizione esclusiva in materia. Le competenze concernenti il pagamento del canone ed altri corrispettivi appartengono all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Nell'ipotesi di contenzioso lo stesso dovrà aver luogo nelle competenti sedi giudiziarie.

Art.26 - Disposizioni finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le norme del presente regolamento. Tali modifiche, debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per gli utenti in corso, salvo dichiarazione



per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

A collection of handwritten signatures in black ink, located in the bottom left corner of the page. The signatures are stylized and appear to be from multiple individuals.

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner, including a large signature and several smaller initials.